

Decisione dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea dell'energia atomica recante adozione del regolamento dell'Agenzia che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, e abrogazione del regolamento del 5 maggio 1960, modificato dal regolamento del 15 luglio 1975

L'AGENZIA DI APPROVVIGIONAMENTO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 2, lettera d), l'articolo 52, l'articolo 55 e l'articolo 60, sesto comma,

visto lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, stabilito con decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, del 12 febbraio 2008, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a),

visto il regolamento (Euratom) n. 66/2006 della Commissione, del 16 gennaio 2006, relativo alla dispensa dall'applicazione delle disposizioni del capo relativo all'approvvigionamento per il trasferimento di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze e materie fissili speciali ⁽²⁾,

visto il parere reso il 13 maggio 2016 dal comitato consultivo dell'Agenzia debitamente consultato e convocato,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità europea dell'energia atomica deve, a norma dell'articolo 2 del trattato che la istituisce («trattato»), curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunità in minerali e combustibili nucleari, mediante una politica comune di approvvigionamento basata sul principio dell'uguale accesso alle risorse.
- (2) Nell'interesse della politica comune di approvvigionamento, con il capo 6 del trattato è stata costituita l'Agenzia di approvvigionamento ("Agenzia" o "Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom").
- (3) La sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che è la finalità principale dell'Agenzia, è un obiettivo chiave della politica dell'Unione nel settore dell'energia in virtù dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il concetto è stato ribadito nella comunicazione della Commissione sulla strategia europea di sicurezza energetica ⁽³⁾, adottata nel 2014 e approvata dal Consiglio.
- (4) A norma dell'articolo 60, sesto comma, del trattato, il regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalità di raffronto delle offerte e delle domande.
- (5) Il regolamento vigente dell'Agenzia è stato adottato nel 1960 ⁽⁴⁾ e parzialmente modificato nel 1975 ⁽⁵⁾.
- (6) A partire dagli anni settanta del XX secolo lo sviluppo di tecnologie e prodotti del ciclo del combustibile nuovi così come l'emergere di nuovi operatori del mercato (in particolare gli intermediari) e di nuove pratiche commerciali hanno inciso in modo sostanziale sul ruolo dell'Agenzia nella sicurezza dell'approvvigionamento nucleare. Allo stesso tempo il numero di operatori del mercato è aumentato notevolmente.
- (7) Con lo statuto stabilito nel 2008 l'Agenzia ha rafforzato il ruolo che svolge nella sorveglianza del mercato e nell'offerta di conoscenze, informazioni e consulenze alla Comunità, con conseguente maggiore necessità di possedere una conoscenza completa e aggiornata del mercato delle materie e dei servizi nucleari che comprenda anche le tendenze del mercato mondiale.

⁽¹⁾ GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 11 del 17.1.2006, pag. 6.

⁽³⁾ COM(2014) 330 final.

⁽⁴⁾ Decisione della Commissione CEEA che fissa la data in cui l'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom assumerà le sue funzioni e approva il regolamento relativo al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, stabilito dall'Agenzia in data 5 maggio 1960 (GU n. 32 dell'11.5.1960, pag. 776. — Edizione speciale inglese: serie I tomo 1959-1962, pag. 45).

⁽⁵⁾ GU L 193 del 25.7.1975, pag. 37.

